

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANSONE, NENNI Giuliana, BANFI, BRUNO, LUSSU, GIACOMETTI, BARBARESCHI, GRAMPA, ALBERTI, RONZA, PALUMBO Giuseppina, BONAFINI, CIANCA, CALEFFI, NEGRI e MASCIALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1961

Modifica degli articoli 252, 260, 279, 280, 284, 288, 290, 291, 293, 294, 297, 311, 312 e 313 del Codice civile e soppressione degli articoli 278 e 289 dello stesso Codice in ordine alla filiazione illegittima ed adulterina

ONOREVOLI SENATORI. — Il 17 giugno 1959 indetto dal Movimento femminile del Partito socialista italiano si svolse in Roma nel ridotto del Teatro Eliseo, un convegno di studio sulla « tutela giuridica dei figli naturali ». Relatrici furono la dottoressa Angela Sarcina e l'avvocata Gabriella Niccolai che riferirono rispettivamente su « La tutela dei figli naturali » e su « Proposte di modifica in materia di filiazione illegittima » (1),

(1) Stralciamo dalla relazione Sarcina e Niccolai i punti salienti e che furono accettati dal convegno all'unanimità.

Disse la dott.ssa Sarcina: « La necessità fondamentale di tutti i fanciulli è di avere una famiglia. Su questo punto, medici, educatori, sociologi sono tutti d'accordo. Se il collegio è già una deformazione dell'ambiente naturale per il figlio legittimo seguito dai parenti, è facile considerare quanto sia anormale la vita in un ospizio di un bambino abbandonato, che non ha nessun legame con il mondo esterno, che arriva all'età adulta senza essere stato investito nemmeno della piccola responsabilità di disporre liberamente di una parte del proprio tempo.

cui fece seguito una serena e profonda discussione con la partecipazione di giuristi, uomini politici, medici, educatori, studiosi di problemi sociali e cittadini di ogni ceto.

Il convegno — nel concludere i suoi lavori — che ebbero larga eco nel Paese, nominò una Commissione di studio alla quale commise l'incarico di formulare una proposta di legge che il gruppo senatoriale socialista avrebbe poi dovuto presentare al Se-

Per dare una famiglia a chi ne è privo, in primo luogo bisogna favorire i riconoscimenti da parte dei genitori con opportune provvidenze per chi li effettua.

Non quindi miseri sussidi mensili, ma possibilità di lavorare per i genitori, asili-nido dove le madri possano lasciare i bimbi mentre sono al lavoro. Ed a proposito di madri, è opportuno ricordare che sono state avanzate proposte per rendere obbligatorio il riconoscimento materno, sia facendo promuovere l'azione relativa dal Pubblico Ministero, sia punendo la madre che si sottragga alla dichiarazione di maternità.

Ma, in linea di principio, è da osservare che il riconoscimento automatico o comunque imposto dall'alto per intervento di organi pubblici, può essere assai

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nato per il susseguente necessario esame ed approvazione dal Parlamento.

La Commissione sopra nominata, dopo attento e lungo studio ha formulato il disegno di legge, che noi ora, avendolo approvato e riconosciuto giusto in ogni suo articolo, vi sottoponiamo per la vostra approvazione.

A tal fine riteniamo utile, doveroso e necessario illustrarvi i criteri che ci hanno indotto a far nostra la proposta scaturita dal convegno delle donne socialiste.

pericoloso in un ambiente come quello familiare dove dominano o dovrebbero dominare le esigenze e le cariche affettive. E' vero, nei paesi germanici il riconoscimento obbligatorio da parte della madre introduce senza difficoltà il bambino nel nucleo familiare della madre stessa, ma l'esperienza ammonisce che tale coercizione non si addice all'Italia. Da noi infatti le madri nubi sono ripudiate dalle loro famiglie per effetto di tradizioni e costumi che esaltano i "delitti d'onore" e condannano la procreazione illegittima, e, pertanto, spesso si ricorre ai primi per occultare la seconda.

Inoltre, attribuire il diritto di azione al Pubblico Ministero sarebbe pericoloso, poichè questo finirebbe per esercitarla in ogni caso, senza prima guardare, di volta in volta, se vi sia o non vi sia l'interesse del minore.

Per questi motivi e per tanti altri che sono stati chiariti da molti studiosi (Azzariti, ecc.) ritengo che, nell'interesse dei figli si debbano sì, favorire i riconoscimenti da parte dei genitori naturali ed estendere la possibilità, ma senza sancirne l'obbligatorietà.

Del resto l'esperienza dimostra che spesso una famiglia d'elezione è migliore di quella naturale e cospicuo è il valore sociale insito nella volontà di coloro che chiedono di diventare i genitori di un fanciullo abbandonato.

E' necessario, quindi, che siano potenziati gli istituti dell'adozione e dell'affiliazione per motivi etici e pratici. Le domande degli aspiranti genitori sono tante che si potrebbe dare non soltanto una famiglia ad ogni illegittimo, ma addirittura scegliere per ognuno la famiglia più adatta, se troppe difficoltà giuridiche non impedissero a tanti cittadini di realizzare le loro vocazioni paterne e materne».

E l'avv. Nicolai precisò: «A me sembra chiaro che nel citato art. 30 siano stati fissati, senza discussione, almeno alcuni principi fondamentali di enorme importanza e che sono senz'altro gli ispiratori delle nostre proposte rivolte al Legislatore.

1. - Il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio.

A questo principio, oltre che alle prevalenti ragioni di umanità e di rispetto della personalità, si sono ispirate le proposte avanzate dalla collega Sarcina in ordine alla modifica dell'art. 279 C.C. nel senso di

L'articolo 30 della Costituzione sancisce:

« È dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio ».

« Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con il diritto dei membri della famiglia legittima ».

abolire qualsiasi barriera al figlio naturale che voglia chiedere il mantenimento ai genitori che non hanno voluto o potuto riconoscerlo. Noi vogliamo obbligare i genitori naturali a fare il loro dovere, almeno per quanto riguarda l'obbligo del mantenimento, eliminando ogni difficoltà a questi fini.

2. -- Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

A questo secondo principio stabilito dall'art. 30 della Costituzione noi tenderemo di dare pratica attuazione con le proposte di modifica delle attuali norme relative agli istituti della adozione e della affiliazione, poichè riteniamo che il miglior modo di provvedere alla vita, all'educazione ed alla felicità dei fanciulli, sia quello di facilitare il loro ingresso in una famiglia sia essa naturale o adottiva.

3. - La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti della famiglia legittima.

Nel quadro di questo principio studieremo la maniera migliore di risolvere il problema del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio da genitori, senza sopravvalutare l'inciso "compatibile" con i diritti della famiglia legittima, che potrebbe, a prima vista sembrare una barriera posta a presidio dei vecchi concetti che hanno ispirato le attuali limitazioni contenute nel Codice civile. Abbiamo detto e ripetiamo che l'inciso non può distruggere il principio che è quello di dare a tutti, dico a tutti, una tutela giuridica e sociale della incompatibilità cercando la migliore maniera per far coesistere i diritti di tutti.

Il diritto di un cittadino non potrà mai essere, in un ordinamento giuridico civile, in aperto contrasto con il diritto di un altro cittadino. Il diritto è un sistema di limiti posto a tutela di un ordinato vivere civile per cui a nessuno può essere concessa una situazione di tale privilegio da essere idonea a distruggere i fondamentali diritti della personalità degli altri.

Visto sotto questo aspetto l'inciso di cui all'articolo 30 della Carta costituzionale non impedirà le innovazioni che andremo a proporre e che dovranno inquadarsi in un sistema di limiti che consentano però il rispetto dei fondamentali diritti della personalità umana ».

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della maternità ».

Ed alla realizzazione delle norme dettate da questo articolo che si ispira il disegno di legge al vostro esame.

Il nostro diritto di famiglia (dal matrimonio alla filiazione) appare inadeguato alle esigenze costituzionali e sociali del nostro tempo ed una riforma di esso è più che sentita.

Non può certo, in materia così delicata e così intimamente legata alla stessa formazione della società, operarsi con sistemi drastici che rischiano di sconvolgere la società stessa ed il nostro costume di vita, però la delicatezza della materia non deve neanche far rifuggire il legislatore dall'adottare quelle modifiche del Codice civile che possono essere accettate e che anzi diventa un dovere accettarle per adeguarsi al dettame costituzionale.

Il citato articolo 30 della Costituzione ha voluto sostanzialmente ovviare ai gravi difetti della nostra vigente legislazione che possono così sintetizzarsi:

- a) limiti alla ricerca della paternità naturale;
- b) assenza di un qualsiasi *status* familiare per i figli adulterini;
- c) limiti ed ostacoli nelle adozioni;
- d) nessuna garanzia per l'adottante e per l'affiliante contro le pretese postume o tardive di un genitore.

Principalmente però la nostra Costituzione con l'articolo 30 ha voluto affermare il principio profondamente umano, sociale e giuridico che il genitore legittimo o non legittimo che sia, ha sempre l'obbligo di curare, educare, assistere ed alimentare la propria prole, non potendosi ulteriormente ritenere giusto che questo dovere (che è il primo dei doveri degli uomini) si debba avere solo se la procreazione sia avvenuta legittimamente.

Questo concetto innovatore è quello che anima tutto il disegno di legge sottoposto al vostro esame e del quale ve ne illustriamo i singoli articoli.

Con l'articolo 1 abbiamo voluto dare al padre naturale che ha riconosciuto la propria creatura e che compie il suo dovere come esercente la patria potestà, la qualifica di capo famiglia che il codice riserva solo al padre capo della famiglia legittima.

Sembra opportuna la innovazione per fornire anche al capo famiglia naturale quei benefici che leggi previdenziali riservano ora solo per il padre dei figli illegittimi.

Con l'articolo 2 abbiamo inteso modificare l'articolo 252 del Codice civile nel senso che si concede la possibilità del riconoscimento dei figli adulterini anche quando si abbiano a verificare una delle seguenti condizioni:

- a) che al riconoscimento sia dato l'assenso dell'altro coniuge;
- b) che al momento del concepimento il genitore fosse separato legalmente.

Le due innovazioni servono proprio per cercare di risolvere la grave situazione nella quale vivono gli adulterini ed adeguare la loro situazione al dettame della Costituzione, cioè costringere i genitori a mantenere ed educare la prole anche se nata fuori del matrimonio.

La somma dei diritti che il nostro codice prevede a tutela e garanzia della famiglia legittima restano salvaguardati e tutelati attraverso l'assenso che al riconoscimento deve prestare l'altro coniuge. Invero se questi consente, è ovvio che valuta il riconoscimento stesso come non contrastante con i diritti della famiglia legittima ed anzi manifesta la volontà di creare una situazione meno tesa di quella che naturalmente determina la nascita di un adulterino.

Con l'articolo 3 si formula una norma innovatrice che sostituisce quella prevista dall'attuale articolo 260 del Codice civile.

Si vuole che la patria potestà possa essere concessa ad entrambi i genitori naturali e comunque a quegli dei due che ha riconosciuto il figlio per primo.

Si tutela anche l'interesse del minore qualora si determina un conflitto fra il genitore naturale, che riconosce dopo un anno dalla nascita la propria creatura e quegli che l'ha allevata ed affiliata.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con questo articolo si colma la deficienza più evidente del nostro Codice civile il quale pur prevedendo l'istituto della affiliazione (articoli da 404 a 413 del Codice civile) non statuisce in caso di conflitto tra il padre naturale e l'affiliante.

L'articolo 4 tende alla soppressione dell'articolo 278 del Codice civile (divieto di indagine sulla paternità e maternità). Ci è sembrato opportuno togliere questo ostacolo che in definitiva non è a beneficio del buon ordine della famiglia, ma solo di quei cittadini i quali procreano con leggerezza, sicuri di essere protetti da quello scudo che, al momento è costituito dall'articolo 278 del Codice civile.

Quando i cittadini italiani sapranno che la indagine sulla paternità e maternità è ammessa siamo sicuri che saranno portati a riflettere sul grave atto che è la filiazione fuori del matrimonio e sulle conseguenze che essa può portare.

Con l'articolo 5 si è ampliato il concetto degli alimenti da prestare al figlio adulterino, dando la facoltà di richiederli anche dall'Ente che lo alleva.

La misura più importante è però contenuta nel capoverso ove si prevede e si statuisce che l'azione può essere sempre promossa allorchè si raggiunga la prova della paternità o maternità naturale.

La misura ci sembra giusta ed urgente al lume delle sopra fatte considerazioni. Nessuno deve sfuggire al dovere di prestare, per lo meno, gli alimenti alla propria creatura, e ciò è il minimo che una società civile può chiedere a chi ha rotto i cancelli della legge.

Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 modificano sostanzialmente gli articoli 280, 284, 288, 289 e 290 dando la possibilità al cittadino di richiedere alla Corte di appello la legittimazione ed ampliandone le condizioni.

Non si è certo voluto mancare di riguardo al Presidente della Repubblica privandolo di una prerogativa già regia.

Ma proprio perchè si trattava di una prerogativa riservata al sovrano dello stato monarchico costituzionale questa non è più, dal punto di vista sostanziale, confacente con l'ordinamento costituzionale vigente.

Ma principalmente si è voluto concedere al cittadino di poter conseguire la legittimazione come diritto regolarmente azionabile togliendo ad esso quel carattere di « concessione » sovrana o presidenziale così come ora previsto.

Se la legittimazione, alle condizioni previste dalla legge deve essere resa possibile a chi ne ha diritto, ciò non sarà mai effettivamente realizzabile fin quando non si tramuta in un diritto azionabile.

La famiglia intesa come il coacervo di norme tese ad assicurare ai nati una assistenza morale e materiale, ne uscirà rafforzata dalla norma che vi abbiamo proposto perchè dà al cittadino la possibilità di conseguire con sentenza quello che ora è solo facoltà e prerogativa presidenziale.

Siamo sicuri che sarà riconosciuta giusta la norma che vi proponiamo proprio perchè è in concordanza con il disposto del terzo capoverso del citato articolo 30 della Costituzione.

Sempre seguendo il dettame della Costituzione abbiamo modificato (articolo 7) le condizioni in base alle quali la legittimazione può essere concessa e cioè:

- a) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge;
- b) che la domanda venga proposta in contraddizione dei figli legittimi per susseguente matrimonio e loro eredi.

Gli articoli da 11 a 17 tendono a modificare le norme dell'adozione così come ora previsto negli articoli 291, 293, 294, 297, 311, 312 e 313 del Codice civile.

Le innovazioni da noi apportate alle suddette norme riflettono:

- a) l'età dell'adottante portata da 50 (articolo 291) a 35 anni;
- b) la possibilità di adottare figli nati fuori del matrimonio (contro il divieto ora sancito dall'articolo 293 del Codice civile);
- c) la facoltà (contro l'articolo 294 del Codice civile) di poter adottare con atti successivi;
- d) possibilità di sostituire l'assenso dei genitori dell'adottando con autorizzazione da parte del Tribunale dei minori in caso di im-

possibilità o irreperibilità di questi e ciò in modifica dell'articolo 297 del Codice civile;

e) facoltà di prestazione del consenso innanzi al Presidente del Tribunale dei minorenni (anzichè Presidente della Corte di appello) qualora l'adottando sia minore degli anni 18 con possibilità allo stesso Presidente di assumere gli accertamenti di cui all'articolo 312 del Codice civile;

f) infine facoltà al Tribunale dei minorenni di concedere l'adozione.

Queste innovazioni che vi proponiamo tendono a facilitare le adozioni specie se considerate nell'interesse dei minori adottandi.

Dalle modifiche proposte l'istituto della adozione non è scalfito ma è solo migliorato e reso più accessibile, specie allorchè si pensi che il Tribunale dei minorenni possa avervi una propria competenza, il che ci sembra molto opportuno in considerazione che per essere il Tribunale stesso quello che più e meglio di ogni altro è a contatto con i minorenni, può a fondo conoscere il travaglio ed il tormento di quelli che sono privi di famiglia e certamente potrà esplicare questa nuova attribuzione che ad esso si concede, con peculiare capacità e con un beneficio più immediato e diretto per i minorenni stessi.

Onorevoli senatori, le ragioni che sopra abbiamo avuto l'onore di esporvi ci auguria-

mo che vi porteranno all'accoglimento del presente disegno di legge.

Per vero varie proposte sono state avanzate in Parlamento (Bianca Bianchi, Maria Maddalena Rossi, Dal Canton ed altri), per cercare di risolvere il problema complesso che ci è dinanzi, ma pensiamo che quello ora al vostro esame sia il più aderente alla Costituzione e quello che più innova senza sconvolgere il sistema legislativo attuale.

Il diritto della famiglia, ripetiamo, deve assolutamente essere modificato in Italia, perchè non è possibile che norme antiche possano essere adatte ai nostri tempi.

Occorre però in questa materia saper prendere tutto quanto di buono ci è dato dalla nostra tradizione, dalla nostra educazione, dal nostro costume, dai nostri sentimenti e fonderlo con le esigenze che ci vengono da un mondo moderno.

Saper trovare il limite di questa fusione, saper migliorare senza distruggere, saper creare a chi non lo ha, uno *status*, senza sopprimerne altri, saper dare una famiglia a milioni di infelici che vogliono vivere nell'ambito della legge, questo lo sforzo che il Movimento femminile del Partito socialista italiano e noi ci siamo qui proposti.

E la vostra approvazione, ci auguriamo, possa suggellare questo nostro desiderio che tende a realizzare l'anelito di tanti nostri fratelli sopprimendone le sofferenze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il genitore naturale che, avendo riconosciuto il figlio, eserciti regolarmente i doveri e i diritti derivanti dalla patria potestà è a tutti gli effetti capo famiglia.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 252 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« I figli nati fuori del matrimonio possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, quando il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge o per sentenza passata in giudicato. Possono essere altresì riconosciuti dal genitore anche se unito in matrimonio, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) che al riconoscimento sia dato l'assenso dell'altro coniuge;

b) che nel tempo a cui risale il concepimento il genitore fosse separato legalmente dal coniuge ».

Art. 3.

L'articolo 260 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Quando un figlio naturale sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, entro un anno dalla nascita, questi ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà, tranne l'usufrutto legale.

Se il riconoscimento, entro un anno dalla nascita, è fatto dai due genitori naturali contemporaneamente, la patria potestà è attribuita ad entrambi.

Se il riconoscimento, entro un anno dalla nascita, è fatto dai due genitori naturali separatamente, la patria potestà è attribuita al genitore che per primo abbia fatto il riconoscimento.

Nel caso che il riconoscimento avvenga dopo un anno dalla nascita del figlio, il Tribunale per i minorenni potrà conferire la patria potestà soltanto se si verificano le seguenti circostanze;

a) che la patria potestà non sia esercitata dall'altro genitore;

b) che il minore non sia stato adottato o affiliato da terzi;

c) che il genitore richiedente la patria potestà venga ritenuto dal Tribunale per i minorenni idoneo ad esercitarla nell'interesse del figlio.

Nel caso trattasi di minori affidati a terzi, il Tribunale per i minorenni valuterà principalmente l'interesse del minore, ai fini della concessione o meno della richiesta patria potestà ».

Art. 4.

L'articolo 278 del Codice civile è soppresso.

Art. 5.

L'articolo 279 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione per ottenere il mantenimento può essere promossa nell'interesse del figlio dal genitore che esercita la patria potestà nei confronti dell'altro genitore. Può essere altresì promossa dall'ente, cui spetti per legge l'assistenza o dal tutore, nei confronti del genitore o dei genitori.

Tale azione, è ammissibile anche nei casi in cui il riconoscimento è vietato, o in cui non sia ammissibile l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali, purchè si raggiunga la prova della paternità o maternità naturale ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 280 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« La legittimazione avviene per susseguente matrimonio contratto dai genitori del figlio naturale o per sentenza della Corte di

appello nel cui distretto il richiedente ha residenza ».

Art. 7.

L'articolo 284 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« La legittimazione può essere concessa con sentenza della Corte d'appello quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia raggiunto l'età indicata nel secondo comma dell'articolo 250;

2) che, qualora il genitore che domanda la legittimazione abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, o discendenti da essi, la istanza sia proposta, anche in loro contraddittorio con la nomina, se del caso, di un curatore speciale;

3) che per il genitore vi sia impossibilità o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

4) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio ».

Art. 8.

L'articolo 288 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, deve essere diretta al presidente della Corte di appello nel cui distretto il richiedente ha residenza. La Corte sentito il Pubblico Ministero, esamina se concorrono le condizioni stabilite dagli articoli precedenti e conseguentemente delibera sulla domanda di legittimazione.

Quando la Corte dichiara respinta la domanda, il richiedente può ricorrere alla Corte di cassazione. Questa, richiamati gli atti della Corte d'appello delibera in Camera di consiglio ».

Art. 9.

L'articolo 289 del Codice civile è soppresso.

Art. 10.

L'articolo 290 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« La legittimazione per sentenza della Corte di appello produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio ma soltanto dalla data della sentenza e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se la sentenza interviene dopo la morte del genitore, gli effetti della legittimazione risalgono alla data della morte, purchè la domanda di legittimazione non sia stata proposta dopo un anno da quella data ».

Art. 11.

L'articolo 291 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto i 35 anni e che superano almeno di 18 anni l'età di coloro che intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, la Corte di appello o il Tribunale per i minorenni possono autorizzare l'adozione se la differenza di età fra adottante e adottando è di almeno 16 anni ».

Art. 12.

L'articolo 293 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« I figli nati fuori del matrimonio possono essere adottati da uno dei genitori, anche se vincolato da matrimonio, qualora venga riconosciuto dall'Autorità giudiziaria competente, che l'adozione conviene al figlio ».

Art. 13.

Il primo comma dell'articolo 294 del Codice civile è soppresso.

Art. 14.

All'articolo 297 del Codice civile è aggiunto il seguente comma:

« Quando venga negato l'assenso di cui ai due comma precedenti o sia impossibile ottenerlo per l'irreperibilità di uno o di entrambi i genitori, la Corte d'appello o il Tribunale per i minorenni, su istanza dell'adottante, in Camera di consiglio sentiti gli interessati, potrà ove il mancato assenso si manifesti ingiustificato e contrario all'interesse dell'adottando, sostituirvi la propria autorizzazione con decreto motivato ».

Art. 15.

L'articolo 311 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Il consenso dell'adottante o dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al Presidente della Corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza o, se l'adottando è minore degli anni 18, al Presidente del Tribunale per i minorenni nel cui distretto lo adottante ha residenza ».

Art. 16.

L'articolo 312 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« La Corte di appello se l'adottando è maggiore degli anni 18, o il Tribunale per i minorenni se l'adottando è minore degli anni 18, assunte le opportune informazioni e sentiti i genitori dell'adottando verifica:

1) se tutte le condizioni di legge sono state adempiute;

2) se chi vuole adottare ha buona fama e, in caso di adozione di minori, se ha anche buona salute;

3) se l'adozione conviene all'adottando.

Il Tribunale per i minorenni affiderà al proprio Servizio sociale gli accertamenti sulla moralità e salute dell'adottante e della sua famiglia ».

Art. 17.

L'articolo 313 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« La Corte d'appello o il Tribunale per i minorenni, sentito il Pubblico Ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, pronunzia in questi termini: si fa luogo, oppure, motivando, non si fa luogo all'adozione ».